



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 40 del 30/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI RELATIVO AL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MARIA PAOLA	Presente
BUONO SALVATORE	Presente
MONFARDINI JULY	Presente
PIROLI SIMONE	Presente
MALVEZZI ALESSIA	Presente
GAZZANI ELISA	Presente
MERO GIUSEPPE	Presente
PARENTI ALESSANDRA	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
CANTA ELENA	Assente
CIRIBANTI VANESSA	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
FARINA MARCO	Presente
PERNIGOTTI GIUSEPPE	Presente
VOI GIAMPAOLO	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Mari Roberto, Buoli Monica, Masenelli Franco, Cortesi Bruno, Biroli Gisella.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale** avv. **COPPOLA PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. **BUONO SALVATORE** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **4** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

- che a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- che per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Porto Mantovano in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione puntuale della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i Rifiuti, componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.
- che l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 50 del 29/06/2021 di approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale come modificato ai sensi del D.Lgs 116/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29/03/2022 di approvazione della "Carta dei Servizi della gestione rifiuti" della società Mantova Ambiente, dalla stessa trasmessa in quanto propedeutica all'individuazione del posizionamento nello schema regolatorio di cui all'art. 3 della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2022 avente ad oggetto: *“Individuazione obblighi di qualità contrattuale e tecnica della gestione dei rifiuti urbani del comune di Porto Mantovano nella quale è stato individuato lo schema I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione di ARERA n. 15 del 18/1/2022 quale schema di riferimento applicabile per gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi per il periodo di riferimento 2022-2025;*
- le Delibere di Giunta Comunale n. 46 del 27/4/2022 e di Consiglio Comunale n. 39 del 28/4/2022 aventi ad oggetto: *“Approvazione dell'accordo tra comune di Porto Mantovano e Mantova Ambiente srl, in qualità di gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario nei PEF del periodo regolatorio 2022 – 2025”*;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/4/2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio integrato rifiuti urbani relativo al periodo regolatorio 2022-2025 seguendo le linee previste dall'Autorità, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/4/2022 avente ad oggetto: *“Determinazione delle tariffe per il corrispettivo per i rifiuti in luogo della tari - anno 2022”*;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 17/7/2024 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio integrato rifiuti urbani relativo al periodo regolatorio 2022-2025 aggiornamento biennale 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Arera n. 389/2023/R/RIF del 3/8/2023 secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 i comuni devono deliberare il Piano finanziario e che, in base ai costi gestionali, vanno successivamente definite le tariffe in modo da assicurare l'intero finanziamento dei costi di investimento e di esercizio;
- che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Porto Mantovano è stato affidato fino al 31.12.2024 a seguito di appalto pubblico in concessione a Mantova Ambiente srl;

- che con Delibera di C.C. n. 78 del 19/12/2023 è stata approvata la “Revisione del contratto di concessione a favore di Mantova Ambiente srl quale gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani con la conseguente estensione del servizio fino al 31/12/2026;
- che la tariffa, di natura corrispettiva, viene riscossa direttamente dal Gestore del servizio sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 668 L. n. 147/2013;
- che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la Deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

Preso atto che ai sensi dell’art. 7.3 della Delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall’Autorità;

Precisato che il comune di Porto Mantovano, considerata la scadenza contrattuale con l’attuale gestore al 31/12/2026, sta avviando le procedure per l’affidamento del servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica e pertanto per gli anni successivi al 2026 sarà necessario procedere all’approvazione di un nuovo PEF in base alle risultanze della gara stessa;

Vista la Determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 di ARERA *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative”* con la quale l’Autorità ha approvato tra l’altro i seguenti documenti, necessari per la predisposizione e approvazione del PEF Rifiuti 2026-2029:

- Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
- Schema tipo di relazione di accompagnamento;
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato;
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio e del MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-3, come i precedenti, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti del nuovo metodo tariffario sono correlati alla determinazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto limite di crescita che, per il terzo periodo regolatorio, non deve superare la misura stabilita all’art. 4, del metodo MTR-3. In base a tale articolo le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026 -2029 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata (pari al 1,90%);
- il coefficiente di recupero della produttività (variabile in detrazione dal 0,1% al 0,5%);

- il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, distinti in consolidamento e miglioramento (variabile da 0 al 7%);

Considerato che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 397/2025/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, provveda:

- 1 alla validazione del documento mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- 2 all'approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
- 3 alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di approvazione dello stesso, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Considerato che l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione del PEF pluriennale da parte del Consiglio Comunale;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che entro 180 giorni dalla trasmissione dei documenti all'Autorità la stessa, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione n. 397/2025/R/rif, tra cui rientra il Comune di Porto Mantovano per il pertinente PEF;

VISTO lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026 - 2029, predisposto, dal soggetto gestore, ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA, adottando il metodo MTR-3 e acquisito agli atti (prot. 16678 del 16/7/26) ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune;

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA n. 363/2021, prevede per il Comune di Porto Mantovano un incremento:

- per l'anno 2026 nella misura massima del 5,69 %, rispetto al Piano Finanziario 2025

come evidenziato nella Relazione di accompagnamento e tenuto conto che dal 2027 verrà redatto un nuovo PEF in forza degli esiti della gara per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO che il Piano economico finanziario (PEF) del Servizio Integrato Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 prevede:

- per la gestione 2026, una spesa di complessivi euro 2.689.045,00

- per la gestione 2027, una spesa di complessivi euro 2.737.179,00
- per la gestione 2028, una spesa di complessivi euro 2.786.175,00
- per la gestione 2029, una spesa di complessivi euro 2.836.047,00

DATO ATTO che il Piano Finanziario relativo al periodo regolatorio 2026-2029 è stato calcolato in funzione dei costi forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, gestione tariffe e rapporti con l'utenza, come da documentazione trasmessa in data 16/7/2026 prot. 16678 seguendo le linee previste dall'Autorità, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-3), secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla determina del 7 Novembre 2025, N. 1/DTAC/2025;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica 3, n. 373 del 18/6/2026 con la quale il servizio di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, è stato affidato alla società Five Consulting s.r.l. in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che, nel caso del comune di Porto Mantovano, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e che quindi le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario presentato da Mantova Ambiente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui alla Determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 di ARERA e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che, nella relazione illustrativa al Piano Finanziario, sono stati indicati i valori dei parametri, la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

VISTO il report di validazione (allegato 9) del PEF 2026-2029 redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da parte dello Studio FIVE CONSULTING srl, pervenuto in data 17/7/2026 prot. n. 16792 e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- gli elaborati costituenti il PEF 2026-2029 sopra descritti;

RITENUTO per quanto sopra di approvare il “Piano Finanziario pluriennale del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029” risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed i relativi allegati e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione;

VISTA la Valutazione effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica 3 e dal Responsabile dell'Area Finanziaria costituente “Relazione di Accompagnamento al PEF a cura dell'ETC” (Allegato 8);

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica 3, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 agosto 2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 – PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/03/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO 2026-2028”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/04/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Lo Statuto Comunale.

DELIBERA

- 1 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 DI PRENDERE ATTO dell’esito positivo della procedura di validazione del “PEF 2026-2029” da parte della Società Five Consulting srl incaricata della procedura di validazione, giusto atto di validazione trasmesso in data 17/6/2026 prot. 16792;
- 3 DI APPROVARE il Piano economico finanziario (PEF) del Servizio Integrato Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-3, e i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Allegato 1 Piano Economico Finanziario “grezzo” relativo al periodo 2026 - 2029,
 - Allegato 2a Dichiarazione di veridicità;
 - Allegato 2b Carta di Identità legale rappresentante;
 - Allegato 3: Documento Tecnico – Servizi Erogati anni 2026-2029
 - Allegato 4: Scheda osservazioni prov. MN – Porto Mantovano;
 - Allegato 5: Bilancio di esercizio Mantova Ambiente 2024;
 - Allegato 6 Relazione di accompagnamento al PEF 2026–2029 del gestore Mantova Ambiente srl;
 - Allegato 7 PEF “completo” periodo regolatorio 2026-2029;

- Allegato 8 Relazione di accompagnamento al PEF - ETC Porto Mantovano
 - Allegato 9 Relazione di Validazione PEF
- 4 DI DARE ATTO che il Piano economico finanziario (PEF) del Servizio Integrato Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 prevede:
- per la gestione 2026, una spesa di complessivi euro 2.689.045,00
 - per la gestione 2027, una spesa di complessivi euro 2.737.179,00
 - per la gestione 2028, una spesa di complessivi euro 2.786.175,00
 - per la gestione 2029, una spesa di complessivi euro 2.836.047,00
- 5 DI DARE ATTO che il comune di Porto Mantovano, considerata la scadenza contrattuale con l'attuale gestore al 31/12/2026, sta avviando le procedure per l'affidamento del servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica e pertanto per gli anni successivi al 2026 sarà necessario procedere all'approvazione di un nuovo PEF in base alle risultanze della gara stessa;
- 6 DI TRASMETTERE ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2026- 2029 validato ed i documenti allo stesso allegati, mediante l'apposita piattaforma, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.5 della deliberazione ARERA n°397/2025/R/rif);
- 5 DI INVIARE copia della presente deliberazione al soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- 6 DI DARE ATTO che:
- ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è l'architetto Rosanna Moffa, responsabile dell'area tecnica comunale;
 - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al Sindaco”.

SINDACO: “In collegamento video abbiamo l'Ing. Sergio Loda della Società Five Consulting Srl, che ci presenta la delibera e quindi tutto l'iter che ha portato alla proposta di questo Piano Economico Finanziario per il servizio integrato dei rifiuti urbani. Prego, Ing. Loda!”.

ING. LODA: “Buonasera! Con l'approvazione del Piano Economico Finanziario (MTR-3) entriamo nel cosiddetto “terzo periodo regolatorio dell'utilità”, quindi nel quadriennio – ARERA ragiona a quadrienni – 2026-2029. Il Piano Economico Finanziario è quadriennale, quindi 2026, 2027, 2028 e 2029, ma già sappiamo fin d'ora che per il biennio 2028-2029 ci sarà l'obbligo della revisione del Piano Economico Finanziario, il quale, più di una revisione, è proprio un rifacimento ex novo del biennio 2028-2029. Ci dobbiamo quindi concentrare sul 2026 e 2027. Sostanzialmente cosa cambia dal MTR-2, quindi dal precedente periodo 2022-2025? La struttura del Piano Economico Finanziario rimane invariata, ossia quadriennale. Rimane invariata la fonte dell'analisi dei costi, quindi l'ormai famoso “anno n-2”. Per determinare il Piano Economico Finanziario del 2026 si parte quindi dai costi del 2024 per fare il 2027 dai costi del 2025, costi che vengono rivalutati.

Stiamo parlando di un Piano Economico Finanziario in concessione, di conseguenza è fatto da Mantova Ambiente, incassato tecnicamente da Mantova Ambiente, quindi partiamo esclusivamente dal Bilancio di Mantova Ambiente: Bilancio del 2024, Bilancio del 2025, costi operativi, quindi del B6, del B14, escluso il B10, che vengono gestiti in parte, tecnicamente proprio nella quota del Comune di Porto Mantovano per Mantova Ambiente e tali costi vengono poi rivalutati. Si tratta di una rivalutazione tecnica del 3 e 2% per quanto riguarda il 2024 e per il 2025-2027 dell'1 e 2%.

Rivalutazioni successive sono poste attualmente a zero e verranno poi riprese con la revisione straordinaria, che dobbiamo effettuare nel 2028. Sostanzialmente sono poi stati introdotti dei nuovi parametri di incremento dei valori. Si utilizzavano i costi operativi incentivanti, sono stati identificati a ulteriori indici di innovazione e investimento, cioè dati e costi che vengono effettuati in via preventiva perché non trovano una corrispondenza nel Bilancio degli esercizi precedenti e i gestori hanno inserito una voce, così come anche nel Bilancio di Porto Mantovano la trovate nei costi anticipati e sono di quei costi che vanno ad incidere su un aumento contrattuale che gli operatori del settore hanno ottenuto a fine novembre, quindi aprile 2026, luglio 2026 gli scatti e gennaio 2027.

È proprio perché tecnicamente si debbono prendere i costi del Bilancio e non avendo un effettivo riconoscimento del Bilancio, automaticamente vengono inseriti come costi operativi. Sicuramente nel Bilancio, in tutti i costi del Piano Economico Finanziario, sono quindi state inserite queste voci di aumento contrattuale. Tecnicamente poi non è cambiato nulla, se non l'inserimento di qualche parametro di valutazione di efficienza, ossia l'R1, l'R2 e l'H, che rappresentano la capacità del gestore di raccogliere meno impurità, quindi viene sostanzialmente premiata la raccolta differenziata, che sicuramente è una buona raccolta, ma all'interno della raccolta anche cosiddetto “gamma 2”, che è la capacità di identificare le poche impurità, soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, che generano proventi. Tecnicamente queste sono le grosse novità dell'MTR-3 rispetto all'MTR-2.

L'ultima novità è anche data dal fattore di sharing, che innanzitutto era separato fra compliance, cioè CONAI e Libero Mercato, con dei parametri differenti. Sono stati uniformati ed è stato allargato un range, da un abbattimento che va dallo 0,2, nelle condizioni migliori, dove c'è maggiore efficienza, fino allo 0,9 di abbattimento, dove non c'è efficienza. Noi siamo a 0,4 e quindi c'è sostanzialmente un buon livello di efficienza.

Entrando nello specifico, nel 2026 il costo operativo del servizio risulta di 2.889.000 euro, a fronte di – ipotizzata un'ipotesi nel 2027 – di 3.040.000 euro. In questi 2.889.000 euro Mantova Ambiente chiederà, a livello tariffario di 2.669.000 euro, che 200.000 euro vengano lasciati a conguaglio.

Altro dato che può essere un parametro, è il dato del confronto fra il costo unitario effettivo eurosense per chilo e il parametro del benchmark, cioè del costo standard. Qui abbiamo un indice di costo unitario effettivo di 29,39 rispetto ad un costo standard, cioè un benchmark che dà l'ISPRA come riferimento, di 25,34. Ciò vuol quindi dire che dovremmo indicativamente lavorare su un abbattimento dei costi, che risultano tendenzialmente superiori rispetto all'indice di incremento; un indice che dal 29,39 si sposta sul 30,81 nel 2027, quindi una tendenza ad un aumento dei costi operativi del servizio.

Abbiamo un altro indice, in questo caso positivo, ossia un indice di produttività. La produttività è un grado di efficienza, una efficienza che va da 0,1 a 0,5. Noi siamo a 0,11 e lo 0,11 è dato proprio dal fatto del benchmark, che è superiore rispetto al costo, quindi noi perdiamo quello 0,1% di produttività, dovuto proprio tecnicamente a questo, ossia i due valori che ho sostenuto prima.

Avremo un aumento sostanziale del costo del 5,69%, con una riduzione del tariffe di 200, in quanto vengono lasciati a conguaglio e quindi ci possiamo sul 3 qualcosa per cento di incremento tariffario. Ribadisco che si tratta del costo operativo, dal momento che costo operativo e valore tariffario sono due cose diverse, quindi avremo un incremento del 5,69. Io non vi tedierei con altri tecnicismi, ma sono a disposizione per eventuali chiarimenti”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Ghizzi”.

CONSIGLIERE GHIZZI: “Buonasera a tutti! La deliberazione che oggi siamo chiamati ad approvare non consiste semplicemente nel recepire un Piano Economico Finanziario predisposto secondo il metodo ARERA. Il Consiglio Comunale è infatti chiamato ad approvare un atto che costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe e che contiene anche valutazioni discrezionali operate dall'Ente territorialmente competente, che nel nostro caso è il Comune. Proprio per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso, come del resto facciamo sempre, approfondire tutta la documentazione allegata per quanto per noi possibile. Abbiamo quindi letto la relazione di accompagnamento, gli allegati tecnici, oltre che la proposta di deliberazione e da queste letture emerge un aspetto sul quale riteniamo necessario soffermarci. Nel PEF 2026 il limite di crescita del Piano dei rifiuti è determinato nella misura del 5,69%. Questo è sostanzialmente il valore che, insieme all'importo del Piano dell'anno precedente, fissa il costo complessivo del servizio, che poi verrà ripartito sulle tariffe. In realtà non è proprio così, visto che poi sulle tariffe viene ripartito un costo inferiore, in quanto si scommette sugli extra svuotamenti del secco, quindi viene fatta una riduzione ulteriore dell'importo complessivo. A concorrere a questo risultato, cioè del 5,69%, vi è soprattutto, oltre al tasso di inflazione programmata dell'1,9, il coefficiente K, fissato nella misura del 3,54%, applicabile quando l'Ente territorialmente competente ritiene che il servizio sia interessato da un potenziamento o da un miglioramento qualitativo. È proprio su questo aspetto che nutriamo alcune perplessità.

L'allegato 8, che è la relazione dell'Ente territorialmente competente, precisa che non è previsto alcun adeguamento del servizio ai nuovi standard qualitativi introdotti da ARERA. Coerentemente, nella relazione dell'Ente territorialmente competente, non viene valorizzata la componente CQ, cioè dei costi relativi alla qualità, proprio perché non sono previsti ulteriori oneri derivanti dall'adeguamento al TQIS. Del resto il Comune aveva già affrontato questo tema nel 2022, scegliendo lo schema 1 del TQIS, dando quindi così attuazione agli standard qualitativi allora previsti dalla regolazione ARERA.

La stessa relazione evidenzia inoltre che gli indicatori ambientali non sono oggetto di un miglioramento di classe. R1 e R2 sono già collocati in classe A e gli obiettivi del quadriennio sono di mantenimento e consolidamento dei risultati raggiunti. Anche il parametro H mantiene la medesima classe, quindi gli obiettivi indicati nella relazione non sono quelli di conseguire una classe superiore, ma di mantenere e consolidare i risultati già raggiunti. Queste due cose sostanzialmente dicono che il livello di qualità del servizio è già molto alto e non si ritiene di dover fare qualcosa per migliorarlo. Questo è ciò che si evince dalla documentazione.

In questa cornice gli unici elementi che la documentazione individua come migliorativi sono la raccolta degli abiti usati, un servizio che sul territorio veniva già svolto da altri operatori e che ora, stando all'allegato 3 di Mantova Ambiente, Mantova Ambiente svolgerà con otto contenitori sul territorio, se non ho letto male e l'implementazione del servizio di pulizia del territorio, non meglio definito; interventi che sono riportati nella tabella di pagina 12, senza peraltro che gli stessi diano vita all'attivazione delle componenti COI e CONIU, cioè senza essere qualificati come interventi che richiedono costi operativi incentivanti o nuovi costi operativi previsionali. Arriviamo quindi al punto.

A nostro avviso, la sola indicazione di questi due interventi, senza ulteriori specifiche, non costituisce una motivazione sufficiente per sostenere l'applicazione di un coefficiente Ka pari al 3,54%. Non stiamo dicendo che tali interventi siano irrilevanti o che il coefficiente sia necessariamente errato, né intendiamo sostituirci alle valutazioni tecniche dell'Ente territorialmente competente. Stiamo dicendo che leggendo gli atti manca un percorso argomentativo che spieghi perché proprio questi interventi siano stati ritenuti tali da giustificare un coefficiente di quella entità.

Volendo fare un confronto col 2024, il quadro di oggi è significativamente diverso da quello che emergeva allora. In quell'occasione la relazione individuava con precisione il miglioramento del servizio nell'estensione della pulizia delle caditoie all'intero territorio comunale, ne illustrava le motivazioni, ne quantificava gli effetti economici e spiegava chiaramente il collegamento con il coefficiente di qualità applicato, in quanto allora il Ka non c'era, ma c'era il Ql, ossia c'erano altri coefficienti. Era una scelta discutibile o condivisibile. Noi, ad esempio, l'avevamo condivisa, ma certamente adeguatamente motivata. Nel PEF 2026 troviamo invece una impostazione diversa. A fronte di miglioramenti che si riducono all'individuazione di due interventi molto circoscritti, viene applicato un coefficiente Ka del 3,54%.

Questa sembra una cosa di nessun significato, ma sull'importo del Piano riferito al 2025 pesa 90.000 euro, senza che negli atti venga illustrato il percorso che ha condotto l'Ente territorialmente competente a ritenere che tali elementi giustifichino una scelta di questa portata. Riteniamo quindi che una valutazione discrezionale, quale è quella in capo all'ETC, destinata ad incidere in maniera significativa sul limite alla crescita del Piano Economico Finanziario e quindi sulle tariffe, dovesse essere accompagnata da una motivazione puntuale completa e proporzionata e che la sua assenza orienti molto pesantemente la nostra scelta di voto. A queste considerazioni di merito, aggiungiamo poi anche una considerazione di metodo, che riguarda la mancata convocazione della Commissione Ambiente, quella Commissione che – lo ricordiamo – la precedente Amministrazione convocava sempre quando c'era da esprimersi sul PEF, sarebbe stata l'occasione per capire meglio i motivi delle vostre scelte. Al riguardo, anche se l'argomento è molto tecnico, io sono interessato a capire le scelte politiche più che le motivazioni tecniche, che in qualche modo portano a quel coefficiente e quindi sarebbe stato utile confrontarci prima in Commissione Ambiente che in Consiglio Comunale. Per tutti questi motivi, riteniamo di non poter condividere la proposta di deliberazione e il nostro voto sarà contrario”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Pernigotti”.

CONSIGLIERE PERNIGOTTI: “Facciamo anche noi la dichiarazione di voto e il nostro voto sarà contrario”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Voi”.

CONSIGLIERE VOI: “Le perplessità che ha espresso il consigliere Ghizzi sono le nostre. In effetti, anche guardando il numero di caditoie che debbono essere pulite, vedo un totale di 2.500 caditoie o bocche di lupo. Francamente anche questo è un dato molto ristretto, che va contro anche a ciò che avevate detto voi, ossia che ci sarebbe stata una costante pulizia di tutte le nostre caditoie, però questo non lo vedo. C'è poi un altro aspetto e al riguardo sono perfettamente in linea. Abbiamo una Commissione Ambiente che non serve a nulla perché non viene mai convocata. È stata convocata una volta, è stata fatta una presentazione ed è stata detta la giornata in cui si sarebbe andati a fare la raccolta dei rifiuti. Ecco, solo quello, invece è venuto avanti il discorso delle barriere e del rumore per quanto riguarda la linea ferroviaria, ma la Commissione Ambiente non è stata convocata. Non dico che l'iter potesse essere condiviso, ma almeno di questo la Commissione Ambiente poteva essere informata, invece andiamo avanti così. Nessun tipo di informazione e dopo voi pretendete che la minoranza possa esprimere un voto a favore? Assolutamente no! Finché non ci sono questi passaggi, che secondo me sono la trasparenza necessaria, il nostro voto sarà sempre contrario”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al Sindaco”.

SINDACO: “Volevo fare alcune precisazioni relativamente ad alcune cifre sono state valorizzate già dal consigliere Ghizzi, come, ad esempio, i 17.000 euro della raccolta tessile, che precedentemente all'anno 2026 non è mai stata valorizzata; in più c'è da valorizzare l'adeguamento contrattuale, come richiamato anche nella nota applicativa del rinnovo del Contratto Nazionale del

Lavoro, igiene urbana e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3. Per quanto riguarda le caditoie, l'intervento comunque verrà fatto e lo confermo. Ci sarà quindi una manutenzione costante, che è una volontà della Amministrazione mantenere”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Ghizzi”.

CONSIGLIERE GHIZZI: “Ringrazio il Sindaco per la precisazione, ma in realtà i 17.000 euro per gli indumenti prima non c'erano perché gli indumenti venivano recuperati con un altro sistema e non passavano dal ciclo rifiuti. In realtà, però, i 17.000 euro non sono sufficienti a giustificare quel 3,54%, in quanto poi gli adeguamenti contrattuali ricadono nel famoso CRI che non c'entra con il Ka, che è il parametro che li pesa ex post, mentre il co-ant li pesa ex ante, quindi per gli anni successivi. Questa cosa qua, relativa a quel coefficiente, rimane ancora ingiustificata, almeno ai miei occhi, poi magari riuscite a spiegarmi i 90.000 euro, meno i 17.000 euro, da dove... Il fatto che le componenti COI e CONIU non siano valorizzate è indicativo del fatto che quei soldi in più non danno vita a costi operativi e anche il fatto che il costo del capitale dal 2025 al 2026 aumenta, ma non così tanto, significa che quelli non sono né costi strutturali e né costi operativi; è qualcosa di diverso, ma sostanzialmente, in concreto, io non riesco a capire cosa sia. È quindi questo che un po' mi limita nell'espressione del mio giudizio a favore di questa delibera, anzi mi limita molto, tant'è che voterò contro, in quanto poi quelle spiegazioni lì nei documenti non ci sono e secondo me dovrebbero esserci. In questo giro stiamo parlando di 90.000 euro e non ci sono spiegazioni. Nel 2024, per 20.000 in più per l'estensione della pulizia delle caditoie, c'erano tutte le spiegazioni del caso, come giustamente doveva essere”.

SINDACO: “È stato comunque valorizzato. Magari è stato scritto in maniera molto sintetica nelle relazioni allegate, ma la qualità anche della pulizia e della manutenzione. Al riguardo è quindi stato valorizzato ciò che è scritto in maniera molto semplificata e che qui, in maniera basica, è relativo proprio a quello. Confermo quindi che, in realtà, è una attenzione maggiore sulla manutenzione del territorio”.

CONSIGLIERE GHIZZI: “Chiudo veramente dicendo che capisco, però in questo caso, per poter dare la possibilità ai consiglieri di votare consapevolmente, sarebbe stato necessario dire: *“Quel coefficiente, che pesa 90.000, euro, è così distribuito”*, cioè solo quello”.

ING. LODA: “Tecnicamente sono i 17.000 euro più i 73.000 euro di incremento del territorio e danno indice al K. Per quanto riguarda l'indice di consolidamento di cui si parlava prima, è automaticamente di classe A, quindi classe elevata e automaticamente viene richiesto il consolidamento. È il pool di ARERA che lo va a definire, visto che dal momento in cui si raggiunge la classe A, automaticamente hai l'obbligo del consolidamento”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “La parola al consigliere Voi”.

CONSIGLIERE VOI: “Le 2.500 caditoie di cui ho detto io, è un dato che ho preso dalla relazione, cioè questo è ciò che verrà fatto, nel senso che non è che verranno fatte tutte. Lì è scritto che verranno fatte 2.500 caditoie e il relativo costo è andato all'interno del Piano. Diversamente, se fossero state fatte tutte, sarebbe andato dentro un costo diverso. Qui è scritto 2.500 euro”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 4”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Canta.

Voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Buono, Monfardini, Piroli, Malvezzi, Gazzani, Mero, Parenti, Bastianini, Bindini), contrari n. 6 (Ciribanti, Ghizzi, Bonora, Farina, Pernigotti, Voi), astenuti nessuno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BUONO: “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della delibera”.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Buono, Monfardini, Piroli, Malvezzi, Gazzani, Mero, Parenti, Bastianini, Bindini), contrari n. 6 (Ciribanti, Ghizzi, Bonora, Farina, Pernigotti, Voi), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
BUONO SALVATORE
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
COPPOLA PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)